



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 115 del 20 Febbraio 2019

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**Si rimette in allegato:** il Comunicato Ufficiale nr.162/AA del 15 febbraio 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico della Società C.F. C.U.S. COSENZA e del Presidente all'epoca dei fatti ARCANGELO VIOLLO.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentante dell'AIA-CRA: Sig.Vincenzo Nicoletti.

**RECLAMO n.42 della Società A.S.D. SAN ROBERTO FIUMARA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica del calciatore CAMBARERI Vincenzo fino al 13.04.2019).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante rappresentata dall'avv. Francesco Giorgio Arena;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. San Roberto-Fiumara - Pol. Propellaro 1919 Soccer Lab del 27/01/2019 risulta che, al termine della gara, il calciatore Cambareri Vincenzo (*San Roberto Fiumara*) proferiva minacce nei confronti del calciatore avversario Mallamo Giuseppe e in quel frangente, precisa il direttore di gara, "lo scontro fisico veniva evitato dai dirigenti delle due società"; dopodiché, il Cambareri, riuscendo "a divincolarsi da chi lo teneva per evitare il peggio", entrava nello spogliatoio ospite, provocando un tafferuglio fra i componenti delle due società.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in questione, ha squalificato Cambareri Vincenzo fino al 13/04/2019 (C.U. n.106 del 31/01/2019 del Comitato Regionale Calabria).

La società A.S.D. San Roberto Fiumara ricorre avverso il provvedimento in questione, chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione, sulla base di una rappresentazione dei fatti del tutto differente rispetto a quella effettuata dall'arbitro nel referto.

La reclamante, infatti, sostiene che il proprio calciatore avrebbe tenuto nei confronti del calciatore avversario, nel corso della gara, "un comportamento nervoso, spigoloso caratterizzato da continui battibecchi" che, tuttavia, non avrebbe avuto alcun seguito al termine della gara.

Pertanto, a detta della reclamante, "nessun tafferuglio all'interno degli spogliatoi della squadra ospite scaturente da una tentata aggressione o minaccia per come addebitata al Cambareri Vincenzo si è verificata al termine della gara", tenuto conto, peraltro, che il proprio calciatore al termine dell'incontro "non era nemmeno all'interno degli spogliatoi atteso che si era intrattenuto sul terreno di gioco".

Va rilevato in questa sede che il rapporto dell'arbitro, fonte di prova assoluta e privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presentando profili di attaccabilità, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio.

Pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante non merita pregio, essendo del tutto diversa rispetto a quella effettuata nel referto dall'arbitro, il quale, essendo istituzionalmente *super partes*, non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito.

In merito alla congruità della sanzione irrogata in primo grado al calciatore Cambareri Vincenzo, questo Collegio ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della stessa fino al 10/03/2019, in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti al suddetto atleta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CAMBARERI Vincenzo fino al 10 MARZO 2019; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.43 del Sig. LA FACE Filippo (Soc.A.S.D. Bocale Calcio ADMO)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica fino al 30.6.2019).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il reclamante rappresentato dall'Avv. Piero Perri;

RILEVA

In primo grado il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe in quanto il La Face a fine gara colpiva con uno schiaffo l'allenatore della squadra avversaria.

Il La Face, pur confermando l'episodio, ne ridimensiona la gravità affermando che il comportamento si sarebbe concretizzato in una manata, tra l'altro schivata.

In merito quindi all'entità della sanzione chiede un sensibile riduzione della stessa al fine di adeguarla alla reale entità dei fatti contestati e alla giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Calabria.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata.

La sanzione tuttavia, in parziale accoglimento della tesi del reclamante, appare da riformare riducendola a tutto il 15.04.2019 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al Sig. LA FACE Filippo a tutto il 15 APRILE 2019 e dispone restituirsi la tassa.

**RECLAMO n.44 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.45 S.G.S. del 31.01.2019 (squalifica calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino al 30.1.2020, ammenda di € 200,00, omologazione risultato della gara Campionato Under 17 Real Neto – La Sportiva Cariatese del 26.1.2019).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il Presidente della società reclamante;

## RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per l'11.03.2019;

## P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta dell' 11 MARZO 2019, ore 16.00.

**RECLAMO n.45 della Società A.S.D. MAGISANO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 CZ del 7.02.2019 (squalifica dei calciatori DANIZIO Carmine e MINOLITI Lorenzo per TRE gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Magisano – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 03/02/2019 risulta che, al termine della gara, si verificava una rissa che coinvolgeva calciatori di entrambe le società, fra i quali il direttore di gara individuava Danizio Carmine e Minoliti Lorenzo, entrambi del Magisano, che colpivano con calci e pugni il calciatore avversario con la maglietta n.12 (Astorino Davide).

Il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato entrambi i calciatori in questione per n.3 gare effettive (C.U. n.30CZ del 07/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

La società A.S.D. Magisano propone reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il direttore di gara abbia esagerato nella descrizione della rissa, "considerando che il tutto è durato circa dieci secondi", e chiede la riduzione delle squalifiche, evidenziando che i calciatori in questione "non hanno mai avuto atteggiamenti scorretti nel corso della loro carriera e non hanno mai subito espulsioni".

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti accaduti in maniera puntuale e pertanto gli stessi non possono essere messi in dubbio, tenuto conto peraltro che le confutazioni della reclamante appaiono del tutto generiche nelle argomentazioni. In merito alla congruità delle sanzioni, questo Collegio ritiene che le stesse vadano confermate, ritenendole congrue ed adeguate ai fatti ascritti;

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.46 del Sig.CIPPARRONE Luca (Società A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.14 Amatori del 7.02.2019 (squalifica per TRE gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara G.S. Amatori Marcellinara - A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015 del 02/02/2019, risulta che, a fine gara, il calciatore Cipparrone Luca teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, venendo conseguentemente espulso.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore suddetto per tre gare effettive, ritenendolo responsabile di comportamento minaccioso. (cfr. C.U. n.14 Amatori del 07/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).  
Il reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo di aver solo protestato nei confronti del direttore di gara per una decisione ritenuta ingiusta, ma senza aver proferito alcuna minaccia.  
I fatti per come narrati dall'arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto.  
Pur tuttavia la sanzione appare degna di riduzione poiché il comportamento del Cipparrone deve essere inquadrato quale offensivo e non minaccioso.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CIPPARRONE Luca a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società A.S.D. Virtus Catanzaro Lido 2015 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

#### **RECLAMO n.47 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113 del 14.02.2019 (squalifica calciatori ROMAGNUOLO Davide e CURCIO Francesco per CINQUE giornate effettive di gara, EL AOUDI Radouane per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 150,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;  
sentito il dirigente delegato della Società reclamante;

RILEVA

le sanzioni in epigrafe venivano irrogate in prime cure per avere, il Romagnuolo ed il Curcio tenuto un comportamento offensivo e minaccioso e di protesta violenta nei confronti del Direttore di gara.

La reclamante nega che gli episodi contestati abbiano avuto luogo in quanto si sarebbero concretizzati al più in una protesta a decisioni avverse dell'arbitro e chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni. A tal fine allega video comprovante la tesi esposta.

In via preliminare va rappresentato che il video prodotto non può essere acquisito agli atti in quanto l'art. 35 C.G.S. ammette, per la L.N.D., tale mezzo di prova solo quando voglia provarsi che un tesserato non ha commesso un fatto di condotta violenta o non ha usato espressione blasfema sanzionata dall'arbitro, fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa. Si aggiunga che il video non offre piena garanzia tecnica e documentale.

Nessuna censura può essere mossa al rapporto dell'arbitro che riporta gli addebiti ai due calciatori in maniera puntuale e circostanziata e priva di vizi logici.

Inoltre nella seduta odierna l'arbitro ha confermato quanto asserito nel rapporto non palesando alcun dubbio nella ricostruzione dei fatti contestati.

Atteso che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, i fatti di cui si discute devono essere attribuiti senza alcun dubbio ai calciatori già sanzionati.

In via preliminare si rappresenta che la squalifica irrogata a El Aoudi non può essere impugnata ai sensi dell'art. 45 comma 3 a) così come l'ammenda (comma 3 d)

In merito alle restanti sanzioni appare opportuno ridurle a quattro giornate di gara.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l'ammenda e la squalifica irrogata al calciatore EL AOUDI Radouane;

riduce la squalifica dei calciatori ROMAGNUOLO Davide e CURCIO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Arcangelo VIOLO e della società C.F. C.U.S. COSENZA avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO VIOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società C.F. CUS COSENZA, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 4/B del C.U. n.1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento della quota d'iscrizione per Euro 250,00, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

C.F. C.U.S. COSENZA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Arcangelo VIOLO, Presidente e legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo VIOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società C.F. C.U.S. COSENZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Arcangelo VIOLO e di €67,00 di ammenda per la società C.F. C.U.S. COSENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina